

Codice A17090

D.D. 24 dicembre 2014, n. 71

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Approvazione del manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura.

Visto il d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”, e in particolare:

- l'art. 7, 1° comma, che prevede l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
- l'art. 2, commi 11 e 12, che prevede il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento e che consente che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente l'agevolazione e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione.

Vista la l.r. 21 novembre 1996, n. 87 “Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli”.

Vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”, che prevede in particolare:

- all'articolo 2, comma 3, lettera a), la delega alle Province per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli;
- all'articolo 9, lettera c), il raccordo tra i sistemi informativi ed il collegamento con gli enti locali delegati e l'interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari.

Visto l'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)” che inserisce il comma 3 bis nell'articolo 2 della l.r. 17/99 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell'espletamento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di Assistenza tecnica in agricoltura (CAA) a rilasciare i buoni

Premesso che:

- a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni provinciali e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato “Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), il cui elemento centrale è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto (D.G.R. n. 31 – 7957 del 9-12-2002);
- il SIAP è lo strumento con cui vengono gestiti gli interventi in materia di agricoltura, tra cui quelli afferenti alla concessione dell'agevolazione di accisa sui prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura.

- la D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 “Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell’anagrafe agricola unica del Piemonte” ha avviato, con la dichiarazione annuale per l’erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull’anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del relativo fascicolo aziendale;
- ai sensi dell’art. 28 della L.r. 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006” e s.m.i. sono istituiti l’anagrafe agricola unica del Piemonte e il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’Agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, e che tale anagrafe è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- il decreto legislativo 165/99 e s.m.i. istituisce i Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori;
- il decreto ministeriale 27 marzo 2008 “Riforma dei CAA” definisce le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA.

Visto il protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali in merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati, demandando a Regione Piemonte l’eventuale affidamento del servizio ai CAA (D.G.R. n. 63-4885 dell’11 dicembre 2006).

Vista la D.G.R. n. 25-592 18 novembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per l’affidamento ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e di prelievo e uso di carburanti a prezzo agevolato per l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motori agricoli.

Vista la D.G.R. n. 34 - 7338 del 31 marzo 2014 recante "DGR n. 39-6913 del 18 dicembre 2013 e DGR n. 30-7256 del 17 marzo 2014. Approvazione e aggiornamento delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura. Correzione di meri errori materiali."

Vista la D.G.R. n. 48-1357 del 29 dicembre 2010 con la quale è stata adottata in via definitiva la procedura semplificata per la gestione delle assegnazioni dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato che prevede:

- l’affidamento della gestione di cui sopra ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- la registrazione on line dei prelievi effettuati presso gli esercenti dei depositi;
- la possibilità di un’assegnazione a titolo di anticipo previa denuncia dei consumi degli stessi (verifica) entro il 30 giugno dell’anno corrente.

Vista la determinazione dirigenziale n. 230/DA110 del 21 dicembre 2007 che ha approvato il manuale delle procedure per la gestione delle assegnazioni dei carburanti agricoli agevolati impiegati in agricoltura.

Considerato che il suddetto manuale non risulta aggiornato a seguito delle variazioni procedurali intervenute con l'approvazione della D.G.R. n. 48-1357 del 29 dicembre 2010 sopra richiamata e per altre disposizioni gestionali successivamente emanate.

Considerato che nel corso del 2014 un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato da rappresentanti degli uffici Utenti Motori Agricoli provinciali (UMA) e dei CAA ha redatto una nuova versione aggiornata del manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, nella sua versione definitiva, è stato presentato e approvato nel corso della riunione di coordinamento svoltasi il 10 dicembre 2014 presso la sede dell'Assessorato Agricoltura, caccia e pesca di corso Stati Uniti 21, Torino, come risulta dal resoconto della stessa agli atti del Settore.

Ritenuto quindi necessario approvare la versione aggiornata del manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 "D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione".

Visto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

1. di approvare il manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura
Settore Servizi alle imprese

**GESTIONE DEGLI UTENTI MOTORI AGRICOLI E DELL'ASSEGNAZIONE
DEI PRODOTTI PETROLIFERI AD ACCISA AGEVOLATA IMPIEGATI
IN AGRICOLTURA**

MANUALE DELLE PROCEDURE

SOMMARIO

INTRODUZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI	4
BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE	5
ISCRIZIONE DITTE AL REGISTRO UMA	6
RILASCIO QUALIFICA "UTENTE MOTORI AGRICOLI"	6
VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI	6
MODIFICA CONDUZIONE E/O INDIRIZZO CONSEGNA CARBURANTE	7
CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA	7
PROCEDURA DI CESSAZIONE	7
CESSIONE TOTALE DI AZIENDA	7
DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	7
DITTE INATTIVE	8
TRASFERIMENTO DI CARBURANTE	8
RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO	9
UFFICI COMPETENTI	9
TIPOLOGIA DI RICHIESTA	9
PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE	9
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE LA RICHIESTA	11
RETTIFICA ASSEGNAZIONE ANNUALE	12
CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO	12
ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO	12
ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO IN SOCCIDA	13
ASSEGNAZIONE PER SERRA	13
ASSEGNAZIONE PER CASEIFICAZIONE	13
ASSEGNAZIONE PER IMPIANTO BIOGAS	14
IMPRESE AGROMECCANICHE	14
RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO	14
RICHIESTA SUPPLEMENTARE DI CARBURANTE AGRICOLO	15
DICHIARAZIONE DEI CONSUMI	16
FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO	21
AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE	21
ISCRIZIONE MACCHINA AGRICOLA	21
CANCELLAZIONE MACCHINA AGRICOLA	24
INVIO DOCUMENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE	25
COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI	25
MODULISTICA	25
NOTE	28

INTRODUZIONE

Il presente Manuale definisce le linee guida per l'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".

D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica".

D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 26 febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa".

Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica"- Decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

l.r. 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli".

l.r. 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura"

L.r. 21 aprile 2006 n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006" – art. 28 "Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese".

D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe unica del Piemonte".

D.G.R. n. 63 – 4885 del 11 dicembre 2006 "Nuove disposizioni per l'assegnazione dei carburanti agricoli agevolati in agricoltura e aggiornamento dell'anagrafe unica regionale del Piemonte. Approvazione degli schemi di protocollo di intesa con le Amministrazioni provinciali e di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza tecnica in Agricoltura (CCAAAA)".

D.G.R. n. 48 -1357 del 29 dicembre 2010 "D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, e Decreto M. 26 febbraio 2002. Approvazione di alcune modifiche delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura e disposizioni per le procedure di assegnazione".

D.G.R. n. 34 - 7338 del 31 marzo 2014 "DGR n. 39-6913 del 18 dicembre 2013 e DGR n. 30-7256 del 17 marzo 2014. Approvazione e aggiornamento delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura. Correzione di meri errori materiali."

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 8 luglio 1999, n. 17 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» è stato delegato alle Province lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo, e l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», come introdotto dall'art. 24 della legge regionale 13 novembre 2006 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006 n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006)", le Amministrazioni provinciali, fermo restando la loro competenza in materia di vigilanza, possono incaricare i CAA riconosciuti dalla Regione Piemonte a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato.

Sulla base dei protocolli di intesa sottoscritti tra la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali, Regione Piemonte, mediante convenzione con i CAA, ha affidato agli stessi lo svolgimento del servizio di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato.

REGIONE PIEMONTE

Svolge un ruolo di coordinamento e di indirizzo delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli ed è responsabile dello sviluppo del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti amministrativi di assegnazione del carburante agricolo.

BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi compete a:

- a) **esercenti attività agricole** ¹, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999;
- b) **cooperative**, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui al paragrafo precedente, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) **aziende agricole delle istituzioni pubbliche** ²;
- d) **consorzi di bonifica e irrigazione**;
- e) **imprese agromeccaniche** ³ iscritte nel Registro delle imprese.

L'agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale in Anagrafe agricola.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti al Registro delle Imprese non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/2001.

Sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 art. 32 del D.P.R. 917/86, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per i **consorzi di bonifica e irrigazione**, di cui al precedente punto d), i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori.

Per le **imprese agromeccaniche**, di cui al precedente punto e), le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole e per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale.

ISCRIZIONE DELLE DITTE NEL REGISTRO UMA

RILASCIO DELLA QUALIFICA "UTENTE MOTORI AGRICOLI"

Il procedimento è a carico degli Uffici dell'Amministrazione pubblica.

L'iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda (modello UMA1) su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta.

Per i soggetti obbligati alla tenuta del fascicolo aziendale (art. 2, comma 1), lettera a) del DM 454/2001) l'iscrizione della ditta al registro UMA può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale presso un CAA di propria scelta e conferito il mandato di assistenza.

Per tutti gli altri beneficiari, l'iscrizione della ditta al registro UMA può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale presso un CAA di propria scelta oppure presso gli Uffici della pubblica amministrazione competenti e conferito il mandato di assistenza.

L'iscrizione di una nuova ditta al registro UMA si completa con l'importazione dei dati aziendali, così come risultanti dall'ultima validazione del fascicolo aziendale, e l'assegnazione automatica del numero identificativo UMA.

L'iscrizione dei mezzi agricoli segue le procedure descritte nel relativo capitolo.

VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI

Le variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro **entro 30 giorni** dal verificarsi della variazione.

Le variazioni che non comportano il cambiamento del CUAA devono essere comunicate al gestore del fascicolo (CAA o Amministrazione pubblica competente) che provvederà ad aggiornare i dati in Anagrafe Agricola al fine dell'aggiornamento nel Registro UMA.

Le variazioni del parco macchine devono essere comunicate all'Ufficio UMA dell'Amministrazione pubblica competente per territorio.

Qualora la variazione dei dati dell'azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario procedere alla cessazione della Ditta UMA ed all'apertura di una nuova Ditta.

I mezzi agricoli intestati alla ditta oggetto di variazione del CUAA, per essere caricati sulla nuova ditta, se soggetti ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturati.

Eventuali **prelievi di carburante agricolo effettuati successivamente alla variazione** che comporta la cessazione della ditta, sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti da parte dell'Amministrazione pubblica competente per territorio.

Modifica conduzione e/o indirizzo consegna carburante agricolo.

Le variazioni di conduzione e/o di modifica dell'indirizzo di consegna del carburante agricolo vanno presentate, sull'apposito modulo (modello UMA1M), all'Ufficio UMA dell'Amministrazione pubblica competente per territorio.

La ditta che modifica la conduzione da conduzione unica (conto proprio o conto terzi) a conduzione mista, determina la relativa assegnazione di carburante agricolo.

CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA

PROCEDURA DI CESSAZIONE

Il procedimento è a carico degli uffici UMA dell'amministrazione pubblica. La cancellazione avviene mediante presentazione di apposita domanda (Modello UMA3) su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentate della ditta. La cessazione comporta contestualmente lo scarico di tutte le macchine agricole a carico della ditta e la dichiarazione dei consumi di carburante agricolo dell'ultima assegnazione ricevuta (anche se pari a zero per assegnazione delle rimanenze di carburante agricolo dell'anno precedente).

CESSIONE TOTALE DI AZIENDA

La cessione totale di azienda richiede la cessazione della Ditta cedente. I mezzi agricoli intestati alla ditta cedente, per essere caricati sulla ditta cessionaria, se soggetti ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturati.

La cessione totale di azienda, determina la decadenza del beneficio fiscale sul carburante agricolo. Pertanto eventuali prelievi effettuati successivamente alla data della cessione sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La **comunicazione del decesso deve essere effettuata entro sei mesi** all'Ufficio dell'Amministrazione pubblica competente per territorio e deve essere presentata mediante

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modelli UMA8/a o UMA8/b), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, contenente luogo e data del decesso del de cuius.

In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, la stessa va cessata (con contestuale dichiarazione dei consumi di carburante dell'anno precedente). Nella dichiarazione dei consumi, qualora risultino rimanenze, devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente.

Il decesso del titolare della Ditta individuale determina la decadenza del beneficio. Pertanto eventuali prelievi effettuati successivamente alla data del decesso sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

In caso di decesso del Legale Rappresentante della Ditta che non determina una modifica del CUAA, la stessa non va cessata.

DITTE INATTIVE

Si definiscono inattive quelle Ditte, prive di rimanenza di carburante agricolo e che non ne hanno richiesto in assegnazione negli ultimi cinque anni. Queste Ditte sono esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei consumi e devono essere cessate d'ufficio. Sono considerate inattive anche quelle ditte che, in possesso di rimanenza, non hanno presentato verifica dei consumi da almeno cinque anni.

Le ditte inattive sono cessate d'ufficio, previa verifica dei quantitativi ancora in loro carico e conseguente segnalazione alle Autorità competenti per la regolarizzazione fiscale delle rimanenze di carburante agricolo dichiarate.

La cessazione delle ditte inattive comporta il contestuale scarico (per inattività) di tutti i mezzi in carico alla ditta.

Le ditte inattive cessate non possono essere riattivate. Pertanto, per queste ditte è necessario procedere con una nuova iscrizione secondo le modalità previste.

TRASFERIMENTI DI CARBURANTE AGRICOLO

Il trasferimento di agricolo compete all'Ufficio UMA dell'Amministrazione pubblica competente per territorio.

L'articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che la ditta UMA, nel caso in cui abbia delle rimanenze di carburante agricolo in seguito alla cessazione o riduzione dell'attività, possa

trasferirle ad altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti per il loro utilizzo, o ad un deposito di carburanti autorizzato.

Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi) qualora la cessazione riguardi una sola delle due conduzioni è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che rimane attiva.

RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO

UFFICI COMPETENTI

Le procedure per l'assegnazione di carburante agricolo per l'agricoltura competono:

- agli Uffici UMA dell'Amministrazione pubblica competente per territorio;
- ai Centri di assistenza in agricoltura (CAA), delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale sulla base della L.r. n. 14/2006, art.28;
- in via esclusiva ai soli Uffici dell'Amministrazione pubblica competente per territorio, per i soggetti di cui alle lettere b), d) ed e) e per i soggetti di cui alla lettera a) quando esercitano congiuntamente anche attività agromeccaniche a favore di terzi (conduzione mista conto proprio e conto terzi).

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

Le richieste di assegnazione carburante agricolo previste sono le seguenti:

- prima assegnazione (modello 25 base);
- assegnazione acconto (modello 25 acconto);
- assegnazione saldo (modello 25 saldo);
- assegnazione complessiva (modello 25 base);
- assegnazione supplementare (modello 25 supplemento).

Le imprese che hanno richiesto un anticipo e non hanno effettuato la domanda di saldo nell'anno precedente, l'anno successivo non potranno ottenere l'anticipo ma solo l'assegnazione complessiva.

PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Il soggetto ammissibile al beneficio deve, **dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno**, presentare all'ufficio competente ⁴ una specifica richiesta, sottoscritta dal dichiarante (titolare o rappresentante legale) in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o del CAA, previo accertamento dell'identità, oppure sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia

non autenticata di un documento di identità del dichiarante. Sono ammesse ulteriori modalità di presentazione, come specificato nella sezione modulistica (pag. 25).

Deve inoltre:

- costituire o aggiornare (in caso di costituzione già avvenuta), il proprio fascicolo aziendale presso la struttura nella quale è stato depositato (CAA o Amministrazione pubblica) e sottoscrivere la dichiarazione di consistenza aziendale;
- iscrivere e aggiornare, presso il Registro UMA provinciale, la consistenza del proprio parco macchine aziendale (macchine, attrezzature e impianti impiegati per l'esecuzione dei lavori agricoli e che utilizzano carburante agricolo);

Nella richiesta, oltre i dati previsti dal DM 454/2001 necessari per la corretta identificazione del beneficiario e per la determinazione dell'assegnazione, devono essere indicate anche:

- le lavorazioni che si intendono eseguire;
- le lavorazioni che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, in modo da togliere dal quadro "lavorazioni conto proprio" della domanda dell'azienda agricola le superfici che si intendono affidare all'impresa agromeccanica;
- le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati carburanti con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l'utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL a titolo di esempio), affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti.

Le **cooperative integrano la richiesta** con l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:

- gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ubicazione e l'estensione della sola superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire;
- la ripartizione delle colture sulla superficie;
- le lavorazioni che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità di prodotto su cui intervenire;
- il mezzo che intendono utilizzare per l'effettuazione della lavorazione.

Le **aziende agricole delle istituzioni pubbliche integrano la richiesta** con la dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che dà titolo per l'accesso all'agevolazione (finalità istituzionali dell'Ente).

I Consorzi di bonifica e irrigazione integrano la richiesta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale risulti l'attività che da titolo all'agevolazione.

Di norma le assegnazioni ai Consorzi di bonifica e irrigazione riguardano le lavorazioni effettuate nell'ambito dei territori di propria competenza e le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l'Ente è preposto.

Le imprese a conduzione mista (conduzione conto e conduzione conto terzi) integrano la richiesta con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (modello UMA1M/DSAN), con la quale dichiarano *"di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni meccanico agricole per conto terzi effettuate sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d'impresa"*⁵.

L'ufficio competente, ricevute le richieste e, eseguiti i controlli, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse:

- determina per ciascun soggetto beneficiario i quantitativi complessivi di carburante agricolo per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate con la verifica dei consumi dell'anno precedente;
- rilascia ai soggetti ammessi apposito libretto di controllo (modello 26/1) contenenti le informazioni di cui all'art. 3 comma 2 del DM 454/01.

UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE LA RICHIESTA

L'ufficio competente a ricevere la richiesta è l'Ufficio provinciale UMA ricadente nel territorio della Camera di Commercio presso la quale risulta iscritto o l'ufficio CAA di propria scelta.

Nel caso in cui i terreni condotti ricadono in più province della nostra regione o in province di altre regioni confinanti, l'ufficio provinciale UMA o il CAA determinerà l'assegnazione per i terreni condotti e ricadenti nel territorio piemontese, anche se appartenenti a province diverse, e provvederà, per i terreni situati in regioni diverse, a trasmettere l'istanza agli uffici regionali rispettivamente competenti per territorio. Non è comunque preclusa all'utente la possibilità di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dei terreni (siano essi ubicati nelle province piemontesi o in province di altre regioni).

L'iscrizione alla Camera di Commercio è valida anche se di provincia di altra regione (a tal riguardo è consigliabile comunque una verifica della validità dell'iscrizione a carico dell'ufficio

istruttore). L'utente dovrà comunque aprire una propria posizione all'interno dell'Anagrafe Agricola del Piemonte per la registrazione dei terreni condotti in territorio piemontese e una propria posizione UMA per la determinazione della relativa assegnazione di carburante agricolo.

RETTIFICA ASSEGNAZIONE ANNUALE

Nel caso di assegnazione base inferiore al massimo assegnabile, è possibile rettificare con specifica richiesta l'assegnazione base integrandola con un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo massimo assegnabile e l'assegnazione base.

CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO

L'assegnazione di carburante agricolo avviene in modalità automatica tenuto conto dei dati presenti a sistema (fascicolo aziendale e parco macchine).

Il sistema calcola il massimo assegnabile che ha come limite il livello dato dal parco macchine e dalle colture e attività praticate. L'assegnazione è stabilita sulla base del confronto tra i due valori e sulla scelta del minore fra i due ⁶.

Nel caso di passaggio di conduzione di una particella di terreno da un'azienda all'altra, durante l'anno, il carburante agricolo da assegnare è autorizzato in relazione alla coltivazione praticata e al completamento delle operazioni colturali prima del passaggio di conduzione.

ASSEGNAZIONE PER L'ALLEVAMENTO

Poiché l'assegnazione di carburante agricolo è possibile solo per gli allevamenti di tipo agricolo, cioè praticati in aziende con una propria dotazione in termini di superficie coltivata, il quantitativo di carburante agricolo assegnato dipenderà dal numero di capi presenti in azienda e dalla superficie della stessa. Se nell'azienda è presente un carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed, lo stesso deve essere riportato nell'elenco delle macchine e darà luogo a un'assegnazione aggiuntiva.

Sulla base quindi della dotazione in superficie dell'azienda si determina il numero di capi di bestiame rientranti nella tipologia di allevamento agricolo; per questi è assegnabile il quantitativo di carburante agricolo previsto per le lavorazioni connesse all'allevamento.

In caso di prima assegnazione o di assegnazione supplementare per aumento capi dopo l'assegnazione base, il calcolo dell'assegnazione è effettuato considerando come periodo di utilizzo del carburante agricolo quello intercorrente tra il mese in cui viene presentata la dichiarazione annuale fino al 31 dicembre dell'anno corrente (calcolo in dodicesimi), tenendo comunque presente che non può essere superato il massimale derivante dal parco macchine presente in azienda.

Non è prevista assegnazione per: il riscaldamento locali mungitura, il riscaldamento della stalla per allevamenti bovini/bufalini e ovi-caprini, le operazioni di pulizia locali (per es.: stalla, sala mungitura) e pulizia macchinari.

ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO IN SOCCIDA

L'assegnazione per gli allevamenti in presenza dei contratti di soccida è determinata sulla base di apposite tabelle che considerano la dotazione aziendale in termini di superfici condotte e colture praticate, come per gli allevamenti ordinari. Nel caso in cui il soccidante sia allevatore il carburante agricolo assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della dotazione aziendale in terreni (ex art. 32 del DPR 917/1986) e non soltanto a quelli a quest'ultimo spettanti in base al contratto di soccida.

Per i contratti di soccida con aziende ubicate al di fuori della Regione è necessario che la ditta richiedente l'assegnazione del carburante agricolo (soccidario) presenti:

- copia del contratto di soccida in essere;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta proprietaria dei capi (soccidante) in cui sia dichiarata la regolare iscrizione presso la CCIAA competente come allevatore e la costituzione del fascicolo aziendale presso l'Anagrafe agricola regionale competente.

ASSEGNAZIONE PER SERRA

Il quantitativo di carburante agricolo massimo assegnabile è proposto tenendo in considerazione non solo il volume da riscaldare come risulta dai dati inseriti nel fascicolo aziendale (tipologia costruttiva, materiali costruttivi e volumetria delle serre), ma anche il volume massimo riscaldabile calcolato a partire dalla potenza dei bruciatori presenti in azienda.

A parità di colture praticate, il massimo assegnabile è il minore dei due valori calcolati secondo i parametri sopra definiti.

ASSEGNAZIONE PER CASEIFICAZIONE

L'assegnazione di carburante agricolo per caseificazione è autorizzata solo se il generatore di vapore (categoria: bollitore) è inserito nel parco macchine dell'utente UMA. Al fine della determinazione del carburante agricolo è necessario che l'utente presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (modello UMA7/DSAN), nella quale siano indicati il numero dei capi da latte in carico, i quintali di latte utilizzati per la caseificazione nonché i dati del bollitore (marca, tipo, consumo orario gasolio, numero ore giornaliere di utilizzo, giorni totali annuali di utilizzo).

L'assegnazione è determinata sul consumo del bollitore, considerando come periodo di utilizzo del carburante agricolo quello intercorrente tra il mese in cui viene presentata la richiesta fino al 31 dicembre dell'anno corrente (calcolo in dodicesimi).

ASSEGNAZIONE PER IMPIANTO BIOGAS

L'assegnazione di carburante agricolo per impianto di biogas è autorizzata solo se l'impianto è registrato nel fascicolo della Ditta in Anagrafe Agricola del Piemonte.

IMPRESE AGROMECCANICHE

Per le Imprese agromeccaniche l'assegnazione di carburante agricolo è determinata entro il limite del quantitativo assegnato nell'anno precedente (comprese le assegnazioni supplementari).

Nel caso l'impresa inizi ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dall'assegnazione dell'anno precedente, l'assegnazione è autorizzata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dal competente Ufficio UMA, nonché alle macchine da utilizzare.

Le Imprese agromeccaniche possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, previo rendiconto dei consumi del carburante agricolo già assegnato, attraverso la presentazione della documentazione indicata nel capitolo "dichiarazione dei consumi" (pagina 15).

Per le lavorazioni agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso terreni di aziende agricole (acquisto di piante in piedi), ma a favore di imprese commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma solo come imprese industriali o commerciali (art. 1, comma 1, d.lgs. 173 del 30.04.1998), le imprese agromeccaniche non possono utilizzare carburante agricolo in quanto il destinatario a favore del quale la lavorazione è svolta non è un'impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo ⁷.

Il **trasporto dei prodotti agricoli** ai centri di stoccaggio e/o all'industria di trasformazione è considerata lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato anche la raccolta. Pertanto, in sede di istruttoria, **possono essere ammesse solo le lavorazioni di trasporto dei prodotti per i quali siano state effettuate dall'impresa agro-meccanica anche le operazioni di raccolta per gli stessi ettari** ⁸.

RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO

Dopo il termine del 30 giugno possono richiedere l'assegnazione di carburante agricolo solo le ditte che:

- hanno presentato la dichiarazione dei consumi dell'anno precedente entro il 30 giugno;
- hanno ottenuto la qualifica di Utente Motori Agricoli nell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.

Per le **richieste presentate oltre il 30 giugno**, l'assegnazione di carburante agricolo può essere autorizzato solo per le lavorazioni ancora effettuabili dalla data della presentazione delle richieste fino alla fine dell'anno di competenza. Analoga modalità è adottata nei confronti delle nuove ditte che chiedono di fruire del beneficio.

RICHIESTA SUPPLEMENTARE DI CARBURANTE AGRICOLO

L'assegnazione annuale può essere incrementata con un'assegnazione supplementare.

Il procedimento è a carico degli Uffici dell'Amministrazione pubblica.

Le richieste di assegnazione carburante agricolo sono ammissibili per:

- a) aumento superficie coltivata;
- b) aumento capi in allevamento;
- c) coltivazione secondaria;
- d) installazione e/o ampliamento serra successiva all'assegnazione annuale;
- e) installazione impianto biogas successiva all'assegnazione annuale;
- f) caseificazione (solo nel caso che questa attività sia stata avviata successivamente all'assegnazione annuale o non ne sia stata fatta richiesta in sede di assegnazione annuale);
- g) lavorazioni straordinarie (solo nel caso che la lavorazione non sia già stata inserita nell'assegnazione annuale);
- h) aumento parco macchine nella conduzione conto proprio (solo nel caso che il limite di quantitativo carburante agricolo da assegnare sia determinato dal parco macchine e non dalla consistenza aziendale, così come meglio specificato nella nota n. 6);
- i) aumento parco macchine per le ditte che eseguono lavorazioni per conto terzi;
- j) lavorazioni per conto terzi (nel caso che l'iscrizione all'UMA riferita a questa attività sia successiva all'assegnazione annuale per il conto proprio oppure nel caso si prevedano ulteriori lavorazioni da eseguire per conto terzi nel corso dell'anno previo rendiconto dei consumi relativi al carburante agricolo già assegnato in precedenza);
- k) avversità atmosferiche e/o particolari condizioni climatiche.

Per ottenere l'assegnazione supplementare è necessario che l'assegnazione complessiva annuale sia stata prelevata totalmente. In caso di azienda a conduzione mista è necessario che sia stato prelevato tutto il quantitativo assegnato in riferimento alla conduzione per la quale si richiede il supplemento.

E' possibile richiedere un'assegnazione supplementare per:

- aumento superficie, aumento capi in allevamento, coltivazione secondaria, installazione e/o ampliamento serra e installazione impianto biogas, previo relativo aggiornamento e validazione del fascicolo;
- aumento del parco macchine, previo carico del mezzo agricolo sul registro UMA;
- la caseificazione, a condizione che il generatore di vapore (bollitore) sia stato caricato sul registro UMA e sia stata allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (modello UMA7/DSAN), nella quale siano indicati il numero dei capi da latte in carico, i quintali di latte utilizzati per la caseificazione nonché i dati del bollitore e dei relativi consumi (marca, tipo, consumo orario gasolio, numero ore giornaliere di utilizzo, giorni totali annuali di utilizzo);
- per avversità atmosferiche e/o particolari condizioni climatiche (grandine, siccità, eccessiva umidità, ecc.), sia stata autorizzata dalla Regione.

DICHIARAZIONE DEI CONSUMI

Indipendentemente dal tipo di domanda, **entro il 30 giugno di ogni anno**, tutti i soggetti che hanno beneficiato di carburanti agricoli agevolati nell'anno precedente sono tenuti a presentare all'ufficio UMA dell'Amministrazione pubblica competente per territorio o al CAA di propria scelta la dichiarazione dei consumi del carburante agricolo assegnato nell'anno precedente e delle rimanenze.

Tale dichiarazione può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno corrente o anche contestualmente alla stessa.

La dichiarazione deve indicare:

- i quantitativi di carburanti consumati suddivisi per tipologia di uso (conto proprio, conto terzi e per riscaldamento delle serre) e per tipologia di carburante agricolo (gasolio, benzina, oli vegetali);
- i quantitativi di carburanti prelevati e non utilizzati (rimanenze) risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, anch'essi suddivisi per tipologia di uso e di carburante agricolo.

L'effettiva rimanenza è costituita da quanto dichiarato e autocertificato come differenza totale tra carburante agricolo prelevato e effettivamente utilizzato;

- le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche a proprio favore.

La predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla richiesta di assegnazione, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole o ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo.

Al fine di consentire all'ufficio competente i riscontri necessari alla definizione del procedimento, i soggetti di cui alla lettere a), b), c) e d) devono presentare inoltre:

- libretto di controllo dell'anno precedente in originale. Il libretto originale deve essere restituito al richiedente l'agevolazione dopo presa visione da parte dell'ufficio che istruisce la pratica;
- il foglio di registrazione dell'ultimo prelievo di carburante agricolo rilasciato dal distributore (con timbro e firma dello stesso), con l'annotazione dei consumi complessivi (sottoscritta dal beneficiario dell'agevolazione) ripartiti per semestre e tipologia di carburante agricolo con annessa dichiarazione che i lavori eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta. Il foglio di registrazione originale deve essere restituito al richiedente l'agevolazione dopo presa visione da parte dell'ufficio che istruisce la pratica.

I **consorzi di bonifica e irrigazione** integrano nel libretto di controllo le annotazioni di cui sopra specificando l'area di intervento.

Le **cooperative** allegano al libretto di controllo l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:

- gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ubicazione e l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa è intervenuta;
- la ripartizione delle colture sulla superficie;
- le lavorazioni eseguite riferite a colture, superfici o quantità di prodotto conferito;
- il mezzo utilizzato per l'effettuazione della lavorazione.

Le **Imprese agromeccaniche** allegano al libretto di controllo:

- **elenco nominativo per provincia degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni (modello B)**, indicando per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati (Denominazione e CUAA dell'azienda, comune di ubicazione, n.

REA Camera di commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, ore di lavorazione, consumo, n. fattura);

- **copia delle fatture relative ai lavori eseguiti** con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni (non è necessario che l'ufficio trattenga copia delle fatture). Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, per le fatture non ancora emesse, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 (modello B/DSAN), nella quale si impegnano a presentare, non appena emesse, copia delle fatture e dove devono essere indicati per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati specificando denominazione e CUAА dell'azienda, comune di ubicazione, n. REA Camera di commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, ore di lavorazione, consumo, nonché il luogo in cui le fatture originali sono conservate.

IN ALTERNATIVA POSSONO PRESENTARE:

- **le schede clienti** (scheda A) debitamente compilate. Nelle schede clienti (una per cliente e per provincia) devono essere indicate, entro 5 giorni dal termine dei lavori (art. 6, comma 4, DM 454/2001), le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, con relativa specificazione dei nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione delle superfici su cui sono intervenuti e l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende⁸.

Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, il riferimento relativo alla superficie delle aziende presso cui sono state eseguite le lavorazioni deve essere limitato esclusivamente all'estensione dei terreni oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.

- **Copia delle fatture relative ai lavori eseguiti** con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni (non è necessario che l'ufficio trattenga copia delle fatture). Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, per le fatture non ancora emesse, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 (modello B/DSAN), nella quale si impegnano a presentare, non appena emesse, copia delle fatture e dove devono essere indicati per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti

consumati specificando denominazione e CUAA dell'azienda, comune di ubicazione, n. REA Camera di commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, ore di lavorazione, consumo, nonché il luogo in cui le fatture originali sono conservate

In entrambi i casi, l'utente deve sottoscrivere la dichiarazione dei consumi (mod. 25), il documento estrapolato dal sistema informatico con i dati inseriti sulla base della documentazione presentata oppure il modello B, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (modello B/DSAN), relativa alle fatture non presentate. La documentazione sottoscritta è trattenuta dall'ufficio che istruisce la pratica.

Lavorazioni eseguite su colture acquistate in piedi

Nel caso le lavorazioni siano state eseguite su terreni condotti da una ditta diversa dalla ditta committente la prestazione⁹ è necessario che la fattura contenga nella causale i dati dell'azienda conduttrice (denominazione, CUAA, coltura, superficie lavorata e lavorazione eseguita) del terreno oggetto della prestazione dell'impresa agromeccanica. Qualora la fattura non contenga i dati che consentano di individuare la superficie oggetto della prestazione nonché i dati inerenti la ditta conduttrice del terreno è necessario allegare copia del contratto di acquisto della coltura in piedi stipulato tra l'azienda agricola conduttrice del terreno e l'azienda agricola committente la prestazione che ha acquistato la coltura in piedi oppure la fattura di acquisto della coltura in piedi, sempre che nella stessa siano indicati i dati che consentano di individuare la superficie oggetto della prestazione nonché i dati inerenti la ditta conduttrice del terreno.

Nel caso di acquisizioni di biomassa mediante acquisto di piante in piedi presso terzi (non riconducibili alle fattispecie previste dalla normativa sui contratti agrari – l.n. 203/82), se questa è destinata a impianti per la produzione di biogas, l'agevolazione fiscale per le lavorazioni di raccolta e seguenti è ammissibile solo per una superficie complessiva lavorata presso terzi non superiore a quella propria. Viene in tal caso assunto come riferimento la superficie oggetto delle lavorazioni e il criterio di prevalenza, come specificato nella normativa relativa alla cosiddette attività connesse.

Se la biomassa è destinata all'alimentazione di animali, valgono i limiti indicati dalla normativa che regola ai fini fiscali le attività di allevamento, ossia l'assegnazione è ammissibile per una quantità di prodotto destinato all'alimentazione di un numero di animali non superiore a quello ricadente nel regime fiscale agricolo.

Per le Ditte a **conduzione mista (conto proprio e conto terzi)** devono allegare alla dichiarazione dei consumi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (modello UMA1M/DSAN), con la quale l'utente dichiara *"di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni meccanico*

agricole per conto terzi effettuate sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d'impresa".

A partire dalla considerazione che l'anagrafe agricola è l'archivio di riferimento per le assegnazioni di carburante agricolo per quanto riguarda le superfici e le colture praticate, i casi di disallineamento e relativa gestione possono essere così sintetizzati:

- nel caso in cui la superficie indicata dal conto terzista (in fattura o nella scheda riassuntiva delle lavorazioni) sia inferiore a quella registrata dall'Azienda agricola nel fascicolo aziendale è tenuta in considerazione ai fini della verifica la superficie indicata dal conto terzista (con correzione della superficie indicata dall'applicativo);
- nel caso in cui la superficie indicata dal conto terzista sia superiore viene tenuta in considerazione la superficie indicata dal fascicolo.

I consumi complessivi risultanti dalla dichiarazione potranno dunque essere uguali, inferiori o superiori al quantitativo massimo ammesso.

Qualora i quantitativi dichiarati a consumo e fatturati siano superiori al consumo ammissibile, la differenza tra consumi dichiarati e consumi ammissibili rappresenta il quantitativo di carburante agricolo non ammissibile a beneficio fiscale, che, se consumato, dà origine a recupero di accise. Se inferiori, il quantitativo non consumato dà origine a rimanenza.

A seguito dei controlli informatici effettuati dopo il 30 giugno, vengono segnalati agli uffici che hanno istruito le pratiche i casi di aziende agricole in cui risultano lavorazioni effettuate sia dall'azienda agricola che dall'impresa agromeccanica per le stesse colture e superfici come risultanti dalle rispettive procedure di verifica. Per l'azienda agricola la parte risultante eccedente, se consumata, sarà oggetto di procedura di segnalazione alle autorità competenti per il recupero delle accise. La parte prelevata e non consumata costituisce rimanenza di carburante agricolo.

La dichiarazione dei consumi deve essere presentata anche:

- in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, entro 30 giorni dalla data di cessazione;
- in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

In entrambi i casi, qualora risultino rimanenze, nella dichiarazione dei consumi devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente.

La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante agricolo:

- non abbiano proceduto ad alcun prelievo e non presentino alcuna rimanenza;
- non abbiano proceduto ad alcun prelievo e abbiano utilizzato solo le rimanenze dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 454/2001 l'Amministrazione pubblica competente trasmette alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) l'elenco dei soggetti titolari di assegnazione per l'anno precedente che, entro il 30 giugno di ogni anno, non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione dei consumi per l'anno.

Ai fini della regolarizzazione della loro posizione questi ultimi potranno presentare la dichiarazione dei consumi dopo il 30 giugno. In assenza di detta dichiarazione, gli utenti non potranno essere ammessi alle agevolazioni.

In caso di **smarrimento, furto o deterioramento del libretto di controllo** la riemissione dello stesso compete al CAA se l'utente ha depositato il proprio fascicolo presso il CAA stesso, all'UMA in tutti gli altri casi.

FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO

Il furto di carburante agricolo deve essere denunciato alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e comunicato all'Agenzia delle Dogane e all'ufficio UMA della Pubblica Amministrazione. Copie della denuncia e della comunicazione devono essere allegate alla dichiarazione dei consumi.

In caso di furto di carburante agricolo non è dovuto il reintegro del carburante rubato.

AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE

Le istruttorie relative all'aggiornamento, nel registro UMA, del parco macchine agricole sono a carico dell'Amministrazione pubblica competente.

ISCRIZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (CARICO)

Per l'iscrizione di **macchine agricole nuove o mai iscritte in precedenza**, in proprietà e/o in uso (noleggio, affitto, comodato) delle ditte in possesso di qualifica di Utente Motori Agricoli, il titolare/legale rappresentante della Ditta deve presentare l'apposito modulo di carico (Modello UMA2) con:

- fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure

per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo);

- foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) intestato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
- certificato di idoneità tecnica o certificato d'origine (in copia) per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale *oppure* relazione di perizia rilasciata da un tecnico abilitato (dove devono essere indicati, per i rimorchi agricoli, i dati relativi al numero di assi, tara e massa complessiva);
- fattura di noleggio (copia), se noleggiata;
- contratto di affitto;
- contratto di comodato d'uso;
- atto di cessione di azienda o di ramo di azienda comprendente anche la cessione delle macchine;
- per le **macchine agricole in leasing**: il locatario (utente) deve presentare la copia del contratto di locazione (leasing), con l'indicazione della sua scadenza;
- per le **macchine operatrici** di cui all'art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285: dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello UMA6/DSAN), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è permanentemente attrezzata per le lavorazioni agricole;
- per le **macchine non soggette a immatricolazione e provviste di motore**: ricevuta del versamento sul corrente postale indicato dall'Amministrazione pubblica competente per territorio per il rilascio della targa UMA;
- per le **macchine (usate) mai iscritte**, provenienti da province non piemontesi: attestazione di scarico. *Alcune Regioni e Province non svolgono più tale servizio. In questi casi l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (Modello UMA4/DSAN), nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l'avvenuto scarico presso l'ufficio preposto di provenienza presso altre province non piemontesi.*

Per l'iscrizione di **macchine agricole usate**, l'utente deve presentare:

- fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure, per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo);

- foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) già volturato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
- attestazione di scarico solo nel caso di macchine usate provenienti da province non piemontesi. *Alcune Regioni e Province non svolgono più tale servizio. In questi casi l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (Modello UMA4/DSAN), nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l'avvenuto scarico presso l'ufficio preposto di provenienza presso altre province non piemontesi.*

Nel caso in cui una macchina risulti venduta all'interno del territorio regionale piemontese (comprovato da fattura di vendita e/o libretto di circolazione volturato) e non sia stata effettuato lo scarico della macchina dal proprietario precedente, lo scarico può essere richiesto d'ufficio all'Ufficio UMA presso cui la macchina era registrata.

- fattura di noleggio (copia), se noleggiata;
- contratto di affitto;
- contratto di comodato d'uso;
- atto di cessione di azienda o di ramo di azienda comprendente anche la cessione delle macchine;
- per le **macchine agricole in leasing** il locatario (utente) deve presentare copia del contratto di locazione (leasing), con l'indicazione della sua scadenza;
- per le **macchine operatrici** di cui all'art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (Modello UMA6/DSAN), attestante che la macchina è adibita in modo permanente ad usi agricoli;

Per variazione dei dati a seguito di **reimmatricolazione di macchine agricole usate**, l'utente deve presentare copia del foglio di VIA dal quale risulti il numero della targa precedente e il numero della nuova targa assegnata

Per le **macchine agricole in comodato d'uso** è richiesta copia del contratto di comodato, firmato da entrambi le parti, ove sia indicata la data di scadenza; le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, qualora essa sia iscritta all'UMA, e caricate nel parco macchine della ditta comodataria.

Nel caso di **uso congiunto** è richiesta copia del contratto, firmato da ambo le parti, che ne regola l'utilizzo. In questo caso le macchine sono caricate su entrambe le posizioni. Nel caso di uso congiunto di macchine non specializzate (es. trattrice) è necessario che il contratto indichi anche la quota percentuale d'uso per ciascuna ditta interessata. Se l'assegnazione è

determinata sulla base della consistenza del parco macchine, questa terrà conto quota d'uso indicata sul contratto.

Qualora l'uso congiunto decorra da una data successiva all'assegnazione annuale e quest'ultima sia calcolata sulla base del parco macchine, è necessario rideterminare l'assegnazione tenendo conto della quota d'uso indicata sul contratto.

Nel caso di uso congiunto di macchine specializzate (es. mietitrebbia e essiccatoio) non è necessario indicare la quota percentuale d'uso, in quanto l'assegnazione è determinata in sola ragione della superficie condotta.

Per le **macchine agricole a noleggio o affitto** l'utente deve presentare copia del contratto di noleggio o affitto, con l'indicazione della sua scadenza.

In questo caso le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, qualora essa sia iscritta nel Registro UMA, e caricate nel parco macchine della ditta che ha preso in noleggio o affittato le macchine.

In caso di assegnazione carburante agricolo sulla base del parco macchine, lo **scarico** di una macchina (per vendita, noleggio, comodato, ecc.) **dopo l'assegnazione annuale** può determinare un massimo assegnabile inferiore. In tal caso, il buono carburante agricolo deve essere restituito e deve essere rideterminato il quantitativo di carburante agricolo spettante e rimesso un nuovo buono carburante agricolo. Nel caso in cui l'azienda agricola abbia prelevato un quantitativo superiore a quello rideterminato, la parte eccedente calcolata in dodicesimi, se prelevata e consumata, sarà soggetta alla procedura di recupero accisa. Se non consumata dà origine a rimanenza.

Mezzi agricoli provenienti da altra regione

Per le macchine provenienti da altre regioni l'Amministrazione pubblica competente per territorio provvede all'invio della comunicazione di iscrizione (modello 49), all'Ufficio UMA dalla cui provincia proviene la macchina.

Furto mezzo agricolo

Il furto del mezzo agricolo deve essere denunciato alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri o Polizia di Stato) e comunicato, entro 30 giorni, all'ufficio UMA della Pubblica Amministrazione competente per territorio, che è tenuta a darne comunicazione alla Regione Piemonte.

CANCELLAZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (SCARICO)

Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro UMA, occorre presentare apposita richiesta di scarico (Modello UMA4) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta su cui indicare la motivazione dello scarico.

Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro UMA per **demolizione/rottamazione** oppure per **vendita all'estero**, l'utente deve inoltre presentare:

- in caso di avvenuta demolizione/rottamazione, la documentazione comprovante la demolizione/rottamazione;
- in caso di vendita all'estero, la documentazione comprovante la radiazione per esportazione rilasciata dagli Enti competenti.

Cancellazione d'ufficio di macchina agricola

Per le macchine agricole il cui trasferimento (vendita, noleggio, comodato d'uso) avviene tra ditte iscritte entrambe sul registro UMA della Regione Piemonte, lo scarico avviene d'ufficio tra amministrazioni pubbliche previa richiesta formale e acquisizione della documentazione prevista da parte dell'ufficio che provvede al carico.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE

I CAA, una volta al mese e comunque quando completano i fogli relativi ai modelli 39, inviano agli uffici UMA i modelli 25 sottoscritti dai titolari/legali rappresentanti delle ditte che hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale sul carburante.

COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza)

Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre, l'Amministrazione pubblica competente per territorio compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità di carburanti agricoli agevolati spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza, competente per territorio (modello 39). Entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di variazioni dei dati.

Tra il 1 luglio e il 15 settembre di ogni anno le Amministrazioni pubbliche competenti per territorio trasmettono all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza l'elenco delle ditte che avendo avuto assegnazioni nell'anno precedente non hanno provveduto a presentare la dichiarazione dei consumi (inadempienti).

Risultano inadempienti anche coloro i quali non hanno avuto assegnazione nell'anno precedente e abbiano utilizzato rimanenze provenienti da precedenti assegnazioni.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, le Amministrazioni pubbliche competenti le comunicano all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competenti per i successivi adempimenti. Qualora le irregolarità possano determinare una variazione dei dati dichiarati anche ai fini di altri procedimenti in materia di agricoltura, la comunicazione deve essere inviata anche ai competenti uffici responsabili di detti procedimenti.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero le false attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

MODULISTICA

Si allegano a titolo esemplificativo i modelli elaborati per la presentazione delle istanze contenute nel manuale, rimandando ai singoli uffici della Pubblica Amministrazione competente per territorio la verifica della compatibilità degli stessi rispetto a quanto regolamentato al proprio interno.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'istanza consegnata a mani è sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta in presenza del dipendente addetto, oppure:

- sottoscritta e consegnata assieme alla copia fotostatica -fronte retro- leggibile, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;
- trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma digitale dal titolare/rappresentante legale;
- scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata - fronte retro- di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;

- scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta elettronica semplice, allegando la copia scansionata - fronte retro- di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;
- trasmessa via fax allegando la copia - fronte retro- di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale.

In caso di trasmissione telematica l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata) certifica la data di invio.

Un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

Per ogni istruttoria è necessario rilasciare al dichiarante copia dell'informativa riguardante la protezione dei dati personali – cd normativa Privacy - D.Lgs 196/20013 (modello informativa privacy).

ELENCO MODULISTICA

Richiesta qualifica utente motore agricolo	Modello UMA 1
Richiesta di variazione della conduzione/indirizzo consegna carburante	Modello UMA 1M
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per conduzione mista	Modello UMA 1M/DSAN
Carico mezzo agricolo	Modello UMA 2
Richiesta cancellazione dal Registro UMA	Modello UMA 3
Scarico mezzo agricolo	Modello UMA 4
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per scarico mezzo agricolo proveniente da Enti che non rilasciano il modello di scarico	Modello UMA 4/DSAN
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per macchina operatrice permanentemente attrezzata per lavorazioni agricole	Modello UMA 6/DSAN
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per attività di caseificazione	Modello UMA 7/DSAN
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per decesso titolare ditta UMA, sottoscritto da uno degli eredi	Modello UMA 8a/DSAN
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per decesso titolare ditta UMA, sottoscritto da tutti gli eredi	Modello UMA 8b/DSAN
Elenco lavorazioni eseguite per conto terzi	Modello UMA B

Elenco lavorazioni eseguite per conto terzi, fatture non emesse	Modello UMA B1/DSAN
Scheda lavorazioni effettuate dal conto terzista per ogni singolo cliente	Scheda A
Informativa sulla Privacy (D.Lgs 196/2003)	Informativa Privacy

NOTE

¹ Cfr punto 5 della tabella A allegata al D.lgs. 26 ottobre 1995 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. "5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica".

² Per istituzioni pubbliche si intendono i soggetti dotati di personalità di diritto pubblico riconducibili all'elencazione contenuta nell'art. 1, co.2 del d.lgs. 165/2001. Per l'individuazione dei soggetti ascrivibili alla categoria "aziende agricole delle istituzioni pubbliche" non è necessaria l'iscrizione al registro delle imprese in quanto l'agevolazione non è interno di un'azienda agricola intesa come complesso di beni utilizzati al fine di esercitare, in modo tendenzialmente stabile, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e altre attività come dettagliate dall'art. 32 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, Le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzia di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

³ È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.Lgs. 99/04).

⁴ Le Ditte con terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse possono presentare richiesta di assegnazione in un'unica dichiarazione all'Ufficio UMA competente nel territorio della Camera di Commercio presso la quale risulta iscritta.

⁵ Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse

Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l'assegnazione di carburante agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l'attività di impresa agromeccanica, anche se secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest'ultima e richiede una specifica codifica ATECORI. Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell'art. 2135 comma 3 del codice civile, non è ammesso l'utilizzo di carburante agevolato assegnato all'azienda agricola per l'attività conto proprio, ma è ammessa solo l'assegnazione di carburante agevolato per l'attività conto terzi previa iscrizione camerale come sopra specificata.

⁶ Il primo è calcolato sulla base delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura o attività praticata e dei relativi parametri dimensionali associati (estensione in termini di superficie, numero di capi allevati e altri ancora). Il secondo è calcolato sulla base della consistenza del parco macchine aziendale mediante attribuzione a ciascuna tipologia di macchina presente un quantitativo di prodotto petrolifero in funzione della potenza a disposizione. La scelta del minore tra i due valori consente di non procedere ad assegnazioni incongruenti in quanto calcolate su colture o altre attività effettivamente praticate ma sproporzionate in eccesso rispetto all'effettivo parco macchine in dotazione o, al contrario, in quanto calcolate considerando un parco macchine sovradimensionato rispetto all'estensione delle colture o delle altre attività condotte.

⁷ Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc. Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell'imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto.

⁸ Il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate.

⁹ Affinché possa essere riconosciuto il beneficio all'impresa agromeccanica è necessario che entrambe le ditte (sia chi ha titolo di conduzione del terreno sia il committente della prestazione) abbiano i requisiti per beneficiare in proprio dell'agevolazione. Esistono peraltro esempi di casi in cui viene effettuata la raccolta di mais da granella acquistato in

campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi oppure la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento. In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l'azienda presso la quale viene effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l'impresa agromeccanica incaricata della lavorazione non può utilizzare carburante agricolo agevolato. Infatti il destinatario, a favore del quale la prestazione e resa e la lavorazione è svolta, non è un'impresa agricola ma commerciale o industriale, e la lavorazione viene effettuata al di fuori del ciclo produttivo svolto direttamente dal produttore agricolo. La raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell'imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto, ancorché non raccolto.